

## Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD <http://www.edps.europa.eu>)

(2013/C 100/06)

### 1. Introduzione

#### 1.1. Consultazione del GEPD

1. Il 19 settembre 2012 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario <sup>(1)</sup> (in prosieguo «la proposta»).

2. Prima dell'adozione della proposta, il GEPD ha avuto la possibilità di esprimere osservazioni informali. Il GEPD si compiace del fatto che la Commissione lo abbia consultato anche formalmente dopo l'adozione della proposta e che si faccia riferimento al presente parere nel preambolo della proposta.

#### 1.2. Obiettivi e ambito di applicazione della proposta

3. Ai sensi dell'articolo 214, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la proposta stabilisce le norme e le procedure per il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario <sup>(2)</sup>.

4. Sulla base della proposta, è prevista la mobilitazione di volontari con formazione in qualità di «Volontari europei per l'aiuto umanitario» in progetti umanitari in tutto il mondo. I Volontari europei per l'aiuto umanitario dovranno essere selezionati e mobilitati da organizzazioni umanitarie certificate che aderiscono a una serie di norme europee sulla gestione dei volontari nel settore degli aiuti umanitari. Tali norme e la procedura di certificazione saranno elaborate dalla Commissione. Si prevede inoltre che la Commissione fornisca finanziamenti, un programma europeo di formazione, un registro centrale comprendente tutti i volontari sottoposti a formazione e una rete informatica che consenta ai volontari di interagire on-line prima, durante e dopo la mobilitazione.

#### 1.3. Importanza della protezione dei dati; obiettivi e punto centrale del parere

5. Anche se non è il suo obiettivo principale, la proposta comporta comunque il trattamento di dati personali, tra i quali i dati personali dei volontari iscritti nel registro dei volontari europei per l'aiuto umanitario (articolo 13) e i dati personali di volontari o di terzi che possono essere inseriti nella rete informatica prevista per le loro interazioni on-line (articolo 16). Anche il processo di selezione dei candidati da parte delle organizzazioni umanitarie certificate e la loro successiva gestione, che devono rispettare le norme di cui all'articolo 9, richiedono il trattamento di dati personali.

6. Queste attività di trattamento richiedono adeguate garanzie di protezione dei dati. L'attuazione pratica di tali garanzie potrebbe e dovrebbe essere ulteriormente sviluppata nelle norme da definire ai sensi dell'articolo 9 e nelle politiche di protezione dei dati che saranno elaborate dalla Commissione e dalle organizzazioni umanitarie certificate.

7. Gli articoli 9 e 25 prevedono che la Commissione adotti atti delegati onde stabilire norme per l'individuazione, la selezione e la preparazione dei candidati volontari, nonché per la loro successiva gestione e mobilitazione. Il GEPD raccomanda che tali norme siano utilizzate in particolare per garantire che le disposizioni sulla protezione dei dati siano adeguatamente prese in considerazione durante la procedura di selezione e la registrazione nonché durante la mobilitazione dei volontari e che, a tale riguardo, le organizzazioni umanitarie certificate in Europa adottino un approccio coerente.

8. Detto questo, alcuni elementi essenziali per quanto riguarda l'applicazione delle adeguate garanzie di protezione dei dati dovrebbero già essere inseriti nella proposta stessa di regolamento. Per tenere in considerazione tali elementi essenziali, nella sezione 2 del parere sono formulate raccomandazioni sugli articoli 13 e 16 della proposta.

<sup>(1)</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario — EU Aid Volunteers, COM(2012) 514 definitivo.

<sup>(2)</sup> V. anche [http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm)

9. A sua volta, la sezione 3 del parere prevede la consultazione del GEPD al momento dell'elaborazione delle norme di cui agli articoli 9 e 25 della proposta. La sezione 3 richiama brevemente l'attenzione anche su alcune delle questioni relative alla protezione dei dati che dovrebbero essere prese in considerazione al momento dell'elaborazione delle norme, nonché a livello pratico, in sede di attuazione del regolamento proposto.

#### 4. Conclusioni

34. Il GEPD raccomanda che un riferimento alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati sia incluso come disposizione sostanziale della proposta.

35. Il GEPD raccomanda le seguenti ulteriori precisazioni nel testo:

- l'articolo 13 dovrebbe specificare le finalità del Registro, le categorie dei dati in esso inseriti nonché la gamma di soggetti che possono avervi accesso, al fine di garantire la certezza del diritto,
- l'articolo 13 dovrebbe inoltre indicare chiaramente la Commissione e le organizzazioni di utenti quali responsabili del controllo separati,
- gli articoli 13 e 16 dovrebbero richiedere l'adozione di una politica di protezione dei dati, rispettivamente per il Registro e per la Rete.

36. Inoltre, il GEPD raccomanda che la Commissione consulti il GEPD prima dell'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 25 aventi un impatto sul trattamento dei dati personali e, in particolare, sulle norme da adottare ai sensi dell'articolo 9. Tali norme dovrebbero richiedere l'adozione di adeguate politiche di protezione dei dati da parte delle organizzazioni incaricate del processo di selezione, gestione e mobilitazione dei volontari. Ciò potrebbe comprendere l'armonizzazione delle categorie di dati raccolti nonché, eventualmente, l'elaborazione di un modulo di domanda standard da utilizzare in tutta Europa.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012

Giovanni BUTTARELLI

*Garante europeo aggiunto della protezione dei dati*

---